Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 7 di Registro	**Seduta del 27/04/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.

L'anno ***duemilaventitre*** il giorno ***ventisette*** del mese di ***aprile*** alle ore ***16:00***, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	*MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco*	X			10)	*ONETO Chiara*	X		
2)	*COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco*	X			11)	*ORBOLO Antonella*		X	
3)	*BARBIERI Matteo*	X			12)	*PIAZZE Stefano*	X		
4)	*BEANI Emilia Angela*	X			13)	*PITTAU Aurora*		X	
5)	*BERSAGLIO Danilo*	X			14)	*ROMANENGO Carlo*	X		
6)	*CORSI Laura*	X			15)	*SANGUINETI Luca*	X		
7)	*DI MARTINO Daniele*	X			16)	*STEFANI Guido*		X	
8)	*MAGGI Mario*	X			17)	*VACCAREZZA Elisa*		X	
9)	*MANGIANTE Luca*	X			**Presenti n. *13* Assenti n. 04** **E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO**				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, *Avv. Matteo Barbieri.***

E' presente l'Assessore Esterno, ***Arch. Enrico Piazze.***

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori**

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 07 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: ”*APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI*”.

Richiamato l'art. 1 comma 775 della L. 197/2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 -2025 alla data del 30/04/2023;

Dato atto che, nel caso specifico oggetto della presente determinazione, il bilancio a cui far riferimento è quello dell’esercizio 2022, desunto dal bilancio pluriennale 2022/2024 approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 13 Del 28/03/2022 relativi allegati;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 446/97 che testualmente dispone all’art. 52 comma 1 “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Richiamato l’art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97 che specifica i criteri a cui devono conformarsi i regolamenti comunali, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi comunali;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Preso atto che la Tari è disciplinata dalla Legge 147/2013 all'art. 1 comma 641 e seguenti.

Richiamato l'art. 1 comma 682 della Legge 147/2013 che sancisce "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina…... a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta"*;*

Richiamato l'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019, relativamente alle modalità di trasmissione dei regolamenti tributari al Ministero dell'Economia e della Finanza, che ha provveduto all'abrogazione del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e all'abrogazione del comma 2 dell'art. Art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

Richiamato il vigente Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2021 con efficacia dal 01/01/2021;

Richiamato l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]". L'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre".

Preso atto dell'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

Tenuto conto che l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specificando che: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Richiamato il sopra citato art. 15 bis del D.L. 34/2019 che cita testualmente "*1)* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ";
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno".

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

Rilevato che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 06/04/2023, Prot. Com. n. 11372, il parere favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto;

Preso atto dell'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 con la quale è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia, reti e Ambiente (ARERA) per estendere a tale ente la supervisione dello sviluppo del mercato dei rifiuti, unitamente alla regolazione tariffaria al fine di rendere più omogenei i servizi erogati per la raccolta dei rifiuti sul territorio nazionale nell'intento di verificare la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza.

Richiamate:
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 24/11/2020 n. 493/2020/R/RIF recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie 2021;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 30/03/2021 n. 138/2021/R/RIF recante "avvio del procedimento per la definizione del metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 03/08/2021 n. 363/2021/R/RIF recante "Approvazione del medotodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2022 riguardante l'adozione dello Schema Regolatorio I (base) per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti (TQRIF) vigenti dal 1° gennaio 2023 di cui alla deliberazione ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022.

Richiamata la Deliberazione ARERA del 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF e del relativo allegato A, quale parte integrante e sostanziale, attinente la regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani con decorrenza dal 01/01/2023 dell'entrata in vigore degli obblighi in materia di qualità del servizio con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto dell'Allegato A della suddetta deliberazione Arera che introduce le seguenti disposizioni da recepire all'interno del Regolamento per l'applicazione della Tari:

- Titolo II ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 6 Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Articolo 7 Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio

Articolo 8 Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio

Articolo 10 Modalità per la variazione o cessazione del servizio

Articolo 11 Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

Articolo 12 Tempo di risposta alle richieste di variazione o di cessazione del servizio

- Titolo III RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
Articolo 13 Classificazione delle richieste scritte dell'utente

Articolo 14 Tempo di risposta motivata ai reclami scritti

Articolo 15 Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni .

Articolo 16 Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati .

Articolo 17 Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

Articolo 18 Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

- Titolo IV PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

Articolo 19 Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online

Articolo 20 Obblighi di servizio telefonico

Articolo 22 Contenuti informativi minimi dei punti di contatto con l'utente

- Titolo V MODALITÁ E PERIODIOCITÁ DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE E RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

Articolo 23 *Termine per il pagamento*

Articolo 24 Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI

Articolo 25 Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva

Articolo 26 Periodicità di riscossione

Articolo 27 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

Articolo 28 Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Preso atto della relazione dell'IFel del 12/12/2022 "Schema di modifiche del regolamento per l'applicazione della Tari in recepimento della delibera ARERA 15/2022 di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che evidenzia sovente l'incompatibilità tra le disposizioni Arera e le disposizioni normative tributarie alle quali gli enti comunali devono attenersi strettamente specie in tema di ulteriore rateizzazione degli avvisi bonari e di variazione dei termini per l'effetuazione dei rimborsi, temi per il quale IFEL non individua alcun obbligo mormativo di recepimeto di tale prescrizione imposto dalla delibera ARERA.

Tenuto conto delle indicazioni fornite da IFEL in tema di modifiche al Regolamento Tari per il rcepimento della delibera ARERA n. 15/2022 e tenuto conto dell'adozione da parte del nostro Ente dello Schema Regolatorio I (base) per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti (TQRIF);

Preso atto di aver recepito le disposizione della delibera ARERA n. 15/2022 all'interno del Regolameto Tari nei seguenti articoli:

- Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo e obbligo dichiarativo;
- Art. 28 – Esercizio opzione per il conferimento dei Rifiuti Urbani delle utenze non domestiche al di fuori del regime di privativa comunale;
- Art. 30 – Contenuto della dichiarazione;
- Art. 31 – Termini di presentazione della domanda
- Art 31 bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati (articolo di nuova costituzione);
- Art. 33 – Riscossione
- Art. 36 – Entrata in vigore

Ritenuto di approvare le modifiche al predetto Regolamento TARI che entreranno in vigore dal 1/1/2023.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente;

Il **Presidente** lascia la parola per l'illustrazione al **Sindaco** e, non essendoci interventi, pone in votazione il provvedimento per alzata di mano il cui esito è il seguente:

- presenti n. 13, votanti n. 10, favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3(consiglieri:L.Corsi,M.Maggi,D.DiMartino)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto della Deliberazione ARERA del 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF e del relativo allegato A attinente la regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani con decorrenza dal 01/01/2023 dell'entrata in vigore degli obblighi in materia di qualità del servizio con la quale ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità di gestione dei rifiuti urbani tenuto altresì conto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2022 riguardante l'adozione dello Schema Regolatorio I (base) per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti (TQRIF) vigenti dal 1° gennaio 2023 di cui alla deliberazione ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022;

3) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tari nel testo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ed il testo dell'allegato A del Regolamento medesimo riportante l'elencazione delle categorie per l'applicazione della Tari sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche, precisando che il recepimento delle disposizioni della Deliberazione Arera n. n. 15/2022/R/RIF è stato attuato mediante modifica ed integrazione dei seguenti articoli:

- Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo e obbligo dichiarativo;
- Art. 28 – Esercizio opzione per il conferimento dei Rifiuti Urbani delle utenze non domestiche al di fuori del regime di privativa comunale;
- Art. 30 – Contenuto della dichiarazione;
- Art. 31 – Termini di presentazione della domanda
- Art 31 bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati (articolo di nuova costituzione);
- Art. 33 – Riscossione
- Art. 36 – Entrata in vigore

4) di prendere atto che il summenzionato Regolamento come modificato entrerà in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023 nel rispetto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

5) di dare atto che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

6) di disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento Tari, nella sezione "Statuto e Regolamenti" e nella sezione "Tributi " nonché nella sezione "Trasparenza Tari";

7) di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato si applicano le vigenti disposizioni di legge nonché le altre disposizioni previste dai regolamenti comunali se non incompatibili nonché le disposizioni previste nei provvedimenti ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 205 del 27/12/217;

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente;

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione onde assicurare il regolare e puntuale espletamento della gestione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

-presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, con votazione unanime

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale	**Il Segretario Comunale**
Avv. Matteo Barbieri	Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio TARI

Proposta di Deliberazione n° 18 del 31/03/2023

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI**

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267)

☒ *Visto*: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Dirigente
Data **31/03/2023** COSTA CARLO / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio Ragioneria

Proposta di Deliberazione n° 18del 31/03/2023

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI**

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267 e della Circolare Ministeriale n° 25 del 01/10/1997)

❑ *Visto*: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Dirigente

(COSTA CARLO / INFOCERT SPA)

Data **31/03/2023**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI LAVAGNA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 27/04/2023

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI introdotta dall'art. 1, comma 639. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. L'entrata disciplinata e regolamentata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.
2. Il presente regolamento è altresì conforme alle disposizioni del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.) in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale nonché in attuazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 443/2019 ARERA e s.m.i.
3. Il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/199, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione ARERA e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tari, il Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate nonché le altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita sul territorio del Comune di Lavagna la Tassa sui Rifiuti di seguito denominata TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la Tari era una componente assieme alla Imposta Municipale Unico (IMU) e alla Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili).

3. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2020 è stato approvato un autonomo regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tari a seguito dell'abrogazione della IUC con decorrenza 01/01/2020 disposta dall'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti di cui alla Legge 147/2013, regolamento successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2021 con efficacia dal 01/01/2021.

TITOLO II – PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre

rifiuti urbani [1];i rifiuti prodotti dalla utenze non domestiche sono da considerarsi urbani se sono simili per natura e composizione ai rifiuti delle utenze domestiche.
2. Si intendono per:
a) *locali,* le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno possedute e detenute, oggettivamente idonee all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso anche se di fatto non utilizzate a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio, catastale;
b) *aree scoperte,* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi;
c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, riscaldamento, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile, deve essere dichiarato e provato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili anche i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
5. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in regime di privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi ai sensi della normativa vigente al quale deve riferirsi per tutti gli aspetti che rilevano all'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitolati/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle Leggi Regionali, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

[1] Ai fini della definizione di rifiuto urbano si deve fare rifermento all'art. 183 comma 1 lett. b) ter n. 1-2-3-4-5 e 6 del vigente Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 così come recentemente modificato dal D.Lgs. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 e della Direttiva UE 2018/852.(per tipologia qualitativa e per natura si veda l'allegato L quater e per l'elenco delle attività produttrici di rifiuti urbani si veda l'allegato L quinquies.
Per la definizione di rifiuto non urbano si deve fare riferimento all'art. 183 comma 1 lett.b) sexies del vigente testo Unico Ambiente mentre per la definizione di rifiuto speciale all'art. 184 comma 3 e per la definizione di rifiuto pericoloso all'art. 184 comma 4.

4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.lgs. n.152/2006;
c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali ove in via prevalente e continuativa si producono rifiuti speciali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile, della pesca, della fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. Sono **rifiuti speciali,** ai sensi della normativa vigente, e non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività industriali se diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali e nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.
f) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani
g) i veicoli fuori uso.
7. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 - Soggetto attivo del tributo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Lavagna nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in regime di privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi utilizzo adibito suscettibili di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia del nucleo anagrafico o tra coloro che usano in comune le superfici medesime. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della Legge 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato o nei locali in multiproprietà è dunque responsabile in solido con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo per il pagamento della Tari.
5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni ed il presupposto del tributo.

Art. 7- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e congiuntamente sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali dando prova della mancanza di mobili e suppellettili e della disattivazione delle altre utenze non condominiali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal soggetto passivo del tributo mediante dichiarazione corredata da idonea documentazione da presentarsi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, fermo restando che il beneficio dell'esclusione dal tributo è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità.
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ed in genere delle aree destinate al pubblico;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di natura straordinaria, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione anche se antecedente alla formale comunicazione di fine lavori;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per i parcheggi pubblici scoperti a pagamento, l'esclusione è limitata alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli, mentre nessuna inidoneità alla produzione dei rifiuti è riconosciuta alle superfici destinate all'attività di sosta tariffata su pubbliche strade qualora il servizio sia oggetto di concessione e non di mero appalto di servizio.
g) ogni unità immobiliare che si trovi in oggettive condizioni di inutilizzabilità ed inagibilità, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria ma con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di natura straordinaria;

h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale;
i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
l) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
m) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
n) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
o) fabbricati danneggiati, inagibili e quindi non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
p) per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili purché impraticabili od escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dall'area di lavaggio.
q) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
r) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
s) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni si sono verificate ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze dichiarate escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Modalità di computo delle superfici

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetrie), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n° 507 ed ai fini della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2014/2011 .
La superficie calpestabile viene misurata come segue:
a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze purché scoperti e non chiusi da verande, strutture fisse o chiudibili.
b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) la superficie delle soffitte, solane, sottotetti non adibite a civile abitazione è costituita da quella calpestabile misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte di superficie calpestabile con altezza minima inferiore a m. 1,80.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'ottanta per cento (80%) di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della vigente normativa.
4. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini, uffici e locali destinati alla vendita per la loro superficie netta, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

TITOLO III – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI UTENZE E PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO – TARIFFA GIORNALIERA

Art. 9 – Criteri di determinazione delle tariffe – Piano Economico Finanziario

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99. Nelle more della revisione di tale Regolamento è data facoltà, se espressamente prevista dalla legge, di prevedere l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati pari al 50%, nonché di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 1, comma 5247, della legge n. 205/2017.
3. Nelle determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni ed ulteriori determinazioni.
Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto della risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

A norma dell'art. 1 comma 665 della Legge n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero dal costo totale del Piano Economico Finanziario sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR.
Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
Dal costo totale del Piano Economico Finanziario sono altresì sottratte le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario di cui all'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 in ossequio alla prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del PEF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il PEF e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.
Il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
La procedura di validazione del PEF consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dai dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano medesimo e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente; in difetto di normazione regionale, l'ETC si identifica con l'ente comunale.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Genova sull'importo del tributo. Il tributo provinciale è calcolato anche sul tributo giornaliero.
6. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani salvo altro termine espressamente previsto da disposizione di legge.
7. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
8. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche.
9. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenze, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
10. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per ogni classe di attività sono determinati contestualmente all'adozione della delibera di approvazione del Piano Finanziario e del Piano Tariffario per ciascun anno di tassazione.

Art. 10 – Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del nucleo familiare anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di emissione dell'avviso di pagamento con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Vengono conteggiati anche i componenti del nucleo familiare che risultano stabilmente dimoranti ma non residenti nell'alloggio o che risultano ivi residenti su scheda anagrafica separata.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti, sia che si tratti di seconde case utilizzate stagionalmente da non residenti sia che si tratti di abitazioni a disposizione di soggetti residenti, i componenti del nucleo familiare vengono computati in base ad 1 componente ogni 43 mq assoggettabili[2] salvo l'accertamento da parte del Comune che conduca alla definizione di un diverso numero maggiore di occupanti.
6. E' possibile, su istanza idoneamente documentata, da produrre a carico del contribuente intestatario della tassa, la riduzione del numero dei componenti cosi' come sopra definito, tassativamente per i seguenti casi:
   a) soggetto residente ricoverato stabilmente presso una struttura/ricovero (fa fede il certificato di ricovero);
   b) soggetto residente ma dimorante altrove per un periodo maggiore di mesi 6 (fa fede il contratto di locazione o il contratto di lavoro);
   c) soggetto non residente nel Comune di Lavagna che occupa stagionalmente la seconda casa come singolo occupante a patto che dimostri di essere unico occupante anche per la casa di residenza; non potranno essere considerati singoli residenti i soggetti coniugati a patto che non dimostrino di essere legalmente separati.
7. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica sia la quota fissa che la quota variabile del tributo considerando un numero di componenti pari ad 1 (uno), fatto salvo il conguaglio in base ad eventuali denunce di variazione riportanti la situazione del nucleo familiare così come risultante dal registro della popolazione del comune di residenza nonché dalle verifiche d'ufficio. Per i soggetti con utenze abitative, alle pertinenze si applica lo stesso numero di componenti dell'unità abitativa medesima.

Art. 11 – Utenze non domestiche

[2] Il rapporto di 43 mq per ogni componente è il risultato del rapporto tra i 11.313 abitanti relativi alle utenze regolarmente riscontrate all'anagrafe al 1/1/2013 ed i mq 481.995,5 di superficie complessivamente occupata relativa all'abitazione principale riscontrabile dalla banca dati tributaria.

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività , con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, si applicano la tariffa per utenza domestica e la tariffa per utenza non domestica per la superficie di rispettiva occupazione.
4. L'inserimento di una utenza in una della categorie di attività previste nell'allegato A del presente regolamento viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6.La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di iscrizione o variazione la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti e sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati in capo all'utenza non domestica denominata "autorimesse e magazzini senza vendita diretta".
9. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo, anche se di residenza del titolare, si considera ai fini dell'applicazione della tariffa come utenza non domestica con applicazione di una diversa tariffazione a seconda che rientrino o meno nel perimetro di raccolta obbligatoria.
10. Le attività agrituristiche sono classificate come utenze non domestiche con applicazione di una diversa tariffazione a seconda che rientrino o meno nel perimetro di raccolta obbligatoria.
11. L'ente non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento e/o del piano tariffario.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo e obbligo dichiarativo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. Il soggetto passivo del tributo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata, comprovata e documentata. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla delibera Arera n. 15/2022.
I soggetti passivi del tributi provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione di iscrizione o di cessazione alla TARI, redatta su moduli predisposti dalle'ente entro 90 giorni solari dall'inizio

dell'occupazione/detenzione di aree o locali o dalla data di decorrenza della cessazione dell'occupazione dei aree e locali a qualsiasi uso adibiti. L'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine convenuto, comporta l'applicazione del tributo per l'intero anno solare salvo che il pagamento della tassa per il medesimo locale o area sia stato eseguito dal contribuente subentrante. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in dui è intervenuta la cessazione se la dichiarazione medesima è presentata entro il termine di 90 giorni dal rilascio dei locali o delle aree, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa o di metratura la variazione verrà applicata dalla data di effettiva variazione solo se dichiarata entro il termine di 90 giorni dalla data di variazione stessa; in caso di presentazione tardiva, la variazione in diminuzione verrà effettuata dalla data di presentazione della denuncia/dichiarazione di variazione medesima.
4. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso l'ufficio Tributi o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica allegando fotocopia del documento di identità o tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, o alla data di spedizione risultante dal timbro postale in caso di invio a mezzo posta o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo pec o tramite lo sportello on line.
5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione della presa in carico della dichiarazione medesima equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. L'Ente comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data di decorrenza della Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente.
6. Per l'invio di comunicazioni ed avvisi di pagamento, il Comune fatte salve le richiesta dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito, utilizza l'indirizzo di residenza anagrafica o il domicilio fiscale o la sede legale.
7. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione, variazione e di cessazione del servizio è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente.

Art. 13 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente così' come stabilito dal presente regolamento . Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e/o assistenti/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove se dimoranti per un periodo inferiore a mesi 6. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a mesi 6, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità ogni 43 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore) con le uniche eccezioni di cui all'art. 9 lettera c).
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento TARI; le eventuali variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare, successivamente intervenute dopo tale data, verranno effettuate con ricalcolo delle competenze dovute a cura dell'Ufficio Tributi.
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune (n. 1 occupante ogni mq 43).

Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività classificate sulla base di quanto disposto dal DPR 158/1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione purché distintamente individuabili ed accertabili.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. E' istituita la TARI giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Il tributo si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera, è determinata per ogni categoria, rapportando a giorno la tariffa annuale del tributo corrispondente alla categoria di attività non domestica svolta maggiorata del 100% e moltiplicata per i giorni di effettiva occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il pagamento del canone unico patrimoniale previsto per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione del canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.
7. Nel caso di svolgimento dell'attività o in caso di occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale del tributo che verrà addebitata mediante iscrizione a ruolo ed invio dell'avviso di pagamento.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico patrimoniale per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la Tari giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 838 della Legge n. 160/2019 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1 comma 837 della Legge n. 160/2019 sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, il tributo giornaliero di cui alla legge n. 147/2013.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale unico tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate e per le quali sia stato redatto il verbale di contestazione.

TITOLO IV – Riduzioni, agevolazioni, esenzioni ed esclusioni

Art. 16 – Riduzione per utenze tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo

1. Per le utenze domestiche detenute da soggetti non residenti ed occupate per uso stagionale e discontinuo si applica una riduzione del 25% sulla sola componente variabile del tributo.
2. Per le utenze non domestiche, definite quali sotto categorie stagionali nell'allegato A del presente regolamento, viene applicata una riduzione pari al 30% sia della componente fissa che della componente variabile del tributo solo qualora la stagionalità dell'attività sia indicata nella licenza o atto assentivo rilasciato dalle autorità competenti. Non sono concesse riduzioni stagionali del tributo per attività/licenze annuali per i periodi di chiusura stabilite dal titolare dell'utenza non domestica.
3. Viene azzerata la quota variabile della tariffa per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ricoverati stabilmente presso una struttura sia essi residenti anagraficamente nell'immobile sia residenti presso la struttura medesima o altro comune a patto che l'immobile non sia locato a terzi o sia concesso in comodato gratuito.
4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2021 art. 1 comma 48 Legge n. 178/2020 per l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggtti residenti all'estero in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia e pensionati in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a patto che l'immobile non sia locato o concesso in comodato gratuito, viene applicato uno sconto del 67% (riduzione di 2/3 della tariffa) sia su parte fissa che parte variabile delle tariffa, salvo diversa espressa previsione normativa.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza.
6, La suddetta istanza sarà valida anche per le annualità successive purché non siano mutate la condizioni, con obbligo, per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione.
7. Tutte le riduzioni previste e concesse cessano comunque dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione e la tassa verrà recuperata applicando sanzioni ed interessi previsti

per le infedeli denunce qualora l'ufficio accerti il venir meno dei presupposti per le riduzioni suddette.

Art. 17 – Riduzioni, agevolazioni per nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche

1. Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche e sociali il Comune di Lavagna applicherà esclusivamente le eventuali riduzioni ed agevolazioni Tari disposte dalla legge con le modalità, le regole ed i limiti da essa stabilite considerandole immediatamente applicabili solo se imposte da norme di rango superiore.

Art. 18 - Riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione forfetaria pari ad € 15,00 a seguito della presentazione di apposita istanza da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o l'acquisizione in comodato su consegna da parte del Comune. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale e corretta pratica di compostaggio.
2. La sopraccitata riduzione è concessa per le utenze domestiche che attivano la pratica del compostaggio domestico della frazione umida mediante assegnazione, su richiesta, in comodato gratuito delle compostiere messe a disposizione dal Comune di Lavagna.
Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. L'istanza di riduzione si intende presentata contestualmente alla richiesta di adesione al progetto di compostaggio domestico.
Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a comunicazione di rinuncia.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche

1. Nella determinazione della superficie tassabile dei locali e delle aree scoperte operative detenute dalle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa vigente sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità e regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani esclusivamente con riferimento alla superficie di loro produzione e non sull'intera superficie occupata.
Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie anche veterinarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del distretto sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione delle materie prime e merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuti speciali. I magazzini esclusi dalla tassazione devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali e destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ovvero al solo deposito temporaneo di prodotti in uscita da dette superifici con esclusione dei depositi a medio e lungo termine. In caso di conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 oltre alla tassa e le sanzioni dovute per infedele denuncia per l'intero anno solare.

Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi. I magazzini esclusi dalla Tari devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva dei rifiuti speciali.

3. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivante dal processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

4. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali devono presentare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione in carta semplice con l’ individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati; la dichiarazione deve essere corredata da idonea planimetria con indicazione delle aree di produzione e deposito dei rifiuti speciali con precisazione delle diverse tipologie di rifiuto prodotto.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Per fruire dell’esclusione Tari previsto dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché quella parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente e esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno precedente allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (ad esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti) in conformità alla vigente normativa. La presentazione della documentazione e della dichiarazione entro il termine indicato è presupposto essenziale ai fini dell'accoglibilità della medesima. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito della tassa sgravata a seguito dell'applicazione delle esclusioni non spettanti.

Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, l'intera superficie detenuta sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

7. Le imprese che ai fini della precedente normativa Tarsu e Tares beneficiavano della esclusione della parte di superficie esattamente individuata ove si producono rifiuti speciali, non sono soggette all'obbligo di presentare la denuncia di cui al presente articolo perché le superfici Tari terranno conto delle precedenti riduzioni già riconosciute.
8. Le attività industriali escluse dal novero delle attività produttrici di rifiuti urbani, sono esentate dal pagamento Tari sia per la quota fissa sia per la quota variabile limitatamente alle superfici concretamente utilizzate per l'attività produttiva in senso stretto, ovvero produzione diretta di materie prime o semilavorate in prodotti finiti da avviare al consumo finale o all'impiego in ulteriori attività produttive e limitatamente alle superfici dei magazzini collegati funzionalmente al processo produttivo; le restanti superfici occupate dall'azienda sulle quali non insiste la mera produzione ma destinate ad attività collaterali (mense, uffici, magazzini di prodotti finiti, magazzini di prodotti non destinati funzionalmente all'attività produttiva, parcheggi, deposito mezzi ecc..) possono produrre rifiuti urbani e per tale motivazione saranno sottoposte a tassazione Tari sia per la parte fissa che per la parte variabile con applicazione della tariffa deliberata per l'attività che presenta maggiormente le caratteristiche di similarità.
9. Le superfici delle attività industriali svolte in locali senza sale di lavorazione, come ad esempio le attività che si occupano di logistica, movimentazione merci o attività mercantile saranno sottoposte a tassazione sia per la parte fissa che per la parte variabile con applicazione della tariffa deliberata per l'attività che presenta maggiormente le caratteristiche di similarità.

Art. 20 – Rifiuti speciali – Attività agricole ed attività connesse – agriturismi

1. Ai sensi del vigente Testo Unico Ambientale e degli allegati L-quater ed L- quinques rimangono esclusi dal novero dei rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività agricole, agro-industriali e connesse, della silvicoltura e della pesca di cui all'art. 2135 del codice civile. I rifiuti prodotti da queste attività si definiscono speciali e pertanto non conferibili al sistema di raccolta gestito in regime di privativa comunale.
2. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. Si intendono connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla attività agricola svolta nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità in agriturismi.
3. Al fine di determinare l'inclusione delle attività connesse nel novero delle attività produttrici di rifiuti speciali occorre che siano rispettati:
- il criterio di unisoggettività (medesimo soggetto che svolge attività agricola principale e quella connessa);
- il criterio di uniaziendalità (l'attività connessa deve essere inserita all'interno dell'organizzazione dell'attività agricola principale affinché si tratti di una unica impresa);
- il criterio di prevalenza (l'attività connessa deve riguardare prodotti prevalentemente provenienti dall'attività agricola principale)

4. Al fine di considerare attività agricole le attività di prestazioni di servizi occorre che tali servizi siano forniti mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale. Non costituiscono attività di prestazioni di servizi connesse all'attività agricola principale quelle attività che utilizzano attrezzature le cui potenzialità sono sproporzionate rispetto all'estensione dei terreni o che non siano necessari allo svolgimento della sua attività agricola principale.
5. Per quanto attiene alle attività di agriturismo, sono considerate attività connesse a all'attività principale agricola, e quindi escluse dal novero dei rifiuti urbani, le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in connessione

con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Come per le attività connesse devono valere i principi di unisoggettività, uniaziendalità e di prevalenza.
6. Al fini di garantire la corretta gestione dei rifiuti, le utenze che producono rifiuti da attività agricole e di quelle connesse che presentano caratteristiche di similarità per natura e tipologia di rifiuti prodotti con le attività di cui all'elencazione di cui all'allegato L – quinques del vigente testo Unico Ambientale, possono conferire detti rifiuti al servizio pubblico comunale dal 01/01/2021 sino alla data del 31/12/2021.
7. Per il periodo di conferimento di cui al comma precedente sarà comunque dovuta la tari sia per la quota fissa che per la quota variabile calcolata sulla tariffa deliberata per l'attività di cui alla predetta elencazione che presenta maggiormente le caratteristiche di similarità e la tari dovuta verrà rapportata per i mesi di fruito servizio.
8. A far data dal 01/01/2022 le predette utenze non saranno più servite dal servizio pubblico e dovranno provvedere al trattamento dei rifiuti prodotti in conformità alla normativa vigente in base alla classificazione dei rifiuti prodotti.
9. Le attività agricole e connesse che non rispettano i criteri di unisoggettività, uniaziendalità e di prevalenza, per i rifiuti urbani avranno l'obbligo di conferimento al servizio pubblico con pagamento della quota fissa e variabile della Tari calcolata con la tariffa deliberata per l'attività che presenta maggiormente le caratteristiche di similarità, fatta salva la facoltà di provvedere al conferimento di tutte le frazioni dei rifiuti urbani ad operatore privato.
10. Nel novero dei rifiuti prodotti dalle attività agricole non si includono i rifiuti urbani prodotti dall'attività di agriturismo connessa alla attività agricola principale che pertanto rimangono sottoposti all'obbligo di conferimento al regime di privativa comunale salvo il diritto di conferire ad un operatore privato ai sensi della normativa vigente. Pertanto si includono tra i rifiuti speciali solo quelli derivanti dall'attività agricola principale e non dalla attività connessa di agriturismo. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e non conferiti al servizio pubblico.

Art. 21 – Riduzione per contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche.

1. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio (ad esempio per attività quali: autofficine, carrozzerie, elettrauto, case di cura e di riposo ed ospedali, farmacie con laboratorio, attività industriali, studi medici, studi dentistici, studi veterinari, fonderie, lavanderie, gommisti, pescherie), ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 20%. Per le suddette attività non compete la detassazione dei magazzini utilizzati per lo svolgimento dell'attività medesima.
2. Per fruire dell'abbattimento previsto dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc..) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché quella parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente e esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva;
b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (ad esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti) in conformità alla vigente normativa. La presentazione della documentazione e della dichiarazione entro il termine indicato è presupposto essenziale ai fini dell'accoglibilità. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante

nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito della tassa sgravata a seguito dell'applicazione delle esclusioni non spettanti.
Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, l'intera superficie detenuta sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
3. Le imprese che ai fini della precedente normativa tributaria beneficiavano dell'abbattimento al 20% della superficie complessiva, non sono soggette all'obbligo di presentare la denuncia di cui al punto 2 del presente articolo poiché le superfici Tari terranno conto delle precedenti agevolazioni e riduzioni già riconosciute.

Art. 22 – Riduzione per l'avvio al recupero di rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani al servizio pubblico e non intendono avvalersi della facoltà di affrancamento dal servizio pubblico con conferimento ad operatore privato e che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti urbani, sia direttamente che tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile proporzionale alle quantità prodotte.
2. Per riciclo si intende, si sensi della vigente normativa, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattatati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili. Per recupero si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione.
3. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente indicato nella delibera di approvazione annuale delle tariffe nella misura massima consentita dalla tabella 4a, allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
4. La riduzione così determinata, cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti all'utenza non domestica a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile medesima. La parte fissa della tariffa sarà sempre e comunque dovuta anche in caso di azzeramento della quota variabile.
5. Al fine dell'applicazione della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della riduzione, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 relativi ai rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta al controllo da parte del soggetto gestore del servizio al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. Deve, inoltre, essere trasmesso in allegato copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio o mancata prestazione del servizio

1. Per le utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta obbligatoria, fermo restando l'obbligo per le utenze domestiche di utilizzare il servizio per il conferimento dei rifiuti, è prevista una riduzione della tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, calcolata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica al più vicino punto di raccolta situato nel perimetro di raccolta obbligatoria, misurato in metri lineari.
Le riduzioni previste sono:
- del 60% per le utenze poste ad una distanza compresa tra metri 251 a metri 500;
- del 70% per le utenze poste ad una distanza oltre metri 500.

2. La riduzione di cui al punto 1 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo del tributo con la presentazione della dichiarazione di iscrizione e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta a seguito dalle variazione del perimetro dell'area di raccolta obbligatoria od a seguito di variazioni apportate al servizio di raccolta medesimo.
3. Alla tariffa è applicata una riduzione dell' 80%, sia nella componente fissa che nella componente variabile, per il periodo di mancato svolgimento del servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento che abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. La riduzione di cui al comma 3 è riconosciuta limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
5. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della Tari.

Art. 24 – Agevolazione per magazzini e locali precedentemente destinati alla vendita e deposito di esercizi commerciali

1. Per tutti i locali precedentemente adibiti ad esercizio commerciale e a magazzino/deposito di attività commerciale, la TARI è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento dal momento della cessazione dell'attività commerciale e la tariffa si calcola in misura ridotta applicando la sola componente fissa del tributo ed esentando la componente variabile.

Art. 25 – Esenzione per locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli

1. Per tutti i locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli è prevista l'esenzione dal pagamento TARI sia per la componente fissa sia per la componente variabile del tributo.
2. La destinazione d'uso del locale deve essere indicata nella denuncia di iscrizione originaria o di variazione. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a comunicazione di rinuncia.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. L'esenzione di cui al comma 1 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art.26 – Riduzione prevista a seguito della chiusura delle attività commerciali/produttive/artigianali per cause di forza maggiore previste da disposizioni normative nazionali

1. Qualora i titolari di attività commerciali, produttive o artigianali per disposizione di legge e per causa di forza maggiore fossero costretti a chiudere l'attività, verrà concessa una riduzione sulla

componente variabile e/o fissa della tariffa proporzionale ai giorni di effettiva chiusura. La riduzione percentuale verrà determinata rapportando i giorni di effettiva chiusura all'anno solare.
2. La riduzione verrà concessa solo su istanza di parte comprovante i giorni di effettiva chiusura. La riduzione verrà applicata limitatamente ai casi di chiusura totale delle attività.
3. Si applicheranno le disposizioni normative sovraordinate qualora la regolamentazione della suddetta riduzione venisse demandata a disposizioni di legge statali.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% della quota variabile.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.

Art. 28 – Esercizio opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche al di fuori del regime di privativa comunale

1. Le utenze non domestiche possono scegliere di conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che vorranno avvalersi di questa opzione dovranno conferire all'operatore privato tutti i propri rifiuti urbani e non solo una frazione di essi.
2. Per l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare apposita comunicazione all'ente, con la stessa modalità prevista dal presente regolamento per la dichiarazione Tari entro:

- la data del 31/05/2021, limitatamente all'anno 2021, con efficacia dall'esonero dal servizio pubblico a far data dal 01/01/2022 per le utenze non domestiche già a ruolo Tari al 30/05/2021;
- la data del 30/11/2021 per le utenze non domestiche che si iscrivono a ruolo con decorrenza dal 01/06/2021 con effetto dal 01/01/2022;
- la data del 30/06/2022 per le utenze non domestiche a ruolo dal 01/12/2021 con effetto dal 01/01/2023;
- a regime, la data del 30 giugno per gli anni successivi al 2021, con efficacia dall'esonero dal servizio pubblico a far data dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
- a regime, la data del 30 novembre per gli anni successivi al 2021 con efficacia della dichiarazione dal primo gennaio dell'anno successivo per le utenze non domestiche a ruolo Tari con decorrenza dal 1 luglio.

3. La comunicazione Tari di conferimento da parte dell'utenza non domestica di tutti i propri rifiuti urbani all'operatore privato dovrà contenere i seguenti dati e la seguente documentazione, pena l'inefficacia della medesima, e tenuto conto che detta dichiarazione è valida anche quale denuncia di variazione Tari:

a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili nonché i dati identificativi dell'utente quali denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva nonché il codice utente, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronicata certificata ed i dati identificativi dell'utenza quali indirizzo e dati catastali dell'immobile a ruolo;

b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

c) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;

d) l'impegno a restituire integralmente le attrezzature pubbliche in uso quali, cassonetti e dotazione per la raccolta differenziata;

e) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

f) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;

g) copia del contratto con l'operatore privato di valenza almeno annuale. Nel caso in cui il contratto con l'operatore privato, allegato nella comunicazione, non abbia durata biennale, l'utenza non domestica dovrà presentare almeno 60 giorni prima della scadenza dell'affidamento, copia del rinnovo ovvero copia del contratto con altro operatore privato al fine di garantire e dimostrare la continuità del conferimento a terzi.

h) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato della modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

i) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

l) i dati sui quantitativi di rifiuti**,** suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

m) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

4. Limitatamente all'anno 2021, l'utenza non domestica che ha presentato la dichiarazione entro il 31/05/2021 potrà integrare la documentazione prescritta dal regolamento entro il 30/09/2021. In difetto di adempimento la comunicazione è da considerarsi inefficace a tutti gli effetti.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di conferimento al gestore privato di tutti i propri rifiuti urbani, dovrà comunicare a mezzo pec al Comune ed al gestore del servizio pubblico i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato a cui i rifiuti sono stati conferiti e costituisce presupposto per l'esenzione della parte variabile della tariffa.

In detta comunicazione va fornita anche prova della continuità del conferimento all'operatore privato.

6. L'opzione di conferimento ad operatore privato deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, fatta salva al possibilità di conferire nuovamente al gestore pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'utenza non domestica da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui l'utenza vuole nuovamente conferire al servizio pubblico con effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione.

Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione tari di cui al presente regolamento.

7. Il ritorno al conferimento di tutti i rifiuti urbani al gestore pubblico è ammesso dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'istanza di cui al comma 6 è stata presentata ed unicamente previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore pubblico che dovrà essere resa entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'utenza. In caso di cambiamento del gestore il termine di 30 giorni decorrerà dall'inizio dell'attività da parte del nuovo gestore pubblico.
8. Per le utenze non domestiche che abbiano presentato regolare istanza di conferimento di tutti i rifiuti urbani all'operatore privato, ritualmente e validamente esercitato, è comunque ed inderogabilmente dovuta la quota fissa annuale del tributo che andrà versata nei modi e nei termini stabiliti dal Comune per il versamento della Tari. Nessuna riduzione, esclusione od agevolazione potrà essere concessa sulla quota fissa del tributo.
9. La mancata presentazione della comunicazione di recupero con operatore privato di cui ai commi precedenti, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. La scelta, anche tacita, di continuare ad avvalersi del servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani non vincola l'utenza non domestica per un periodo non inferiore ad anni 2 poiché è sempre fatta salva la possibilità di conferire ad operatore privato nel rispetto dei termini di presentazione della comunicazione di cui al presente articolo.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte e conferite all'operatore privato. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
12. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno sempre essere inviate in copia all'ufficio Tutela Ambiente e al gestore pubblico per la raccolta dei rifiuti.
13. L'ente effettuerà controlli periodici relativi al conferimento all'operatore privato relativamente alla documentazione attestante la qualità e quantità dei rifiuti effettivamente avviati al recupero, necessario anche ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. In caso di rilevazione di irregolarità verrà recuperato il tributo e verranno applicate tutte le sanzioni tributarie previgente dalla normativa vigente nonché tutte le sanzioni previste dal vigente Testo Unico Ambientale.

TITOLO V – DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni od esenzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni od esenzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:
a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 - Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito telefonico e di posta elettronica del contribuente) dell'intestatario della scheda famiglia o di componente del nucleo familiare obbligato in solido;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree corrispondente alla superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente regolamento;
e) la data da cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
g) il titolo identificativo dell'occupazione (proprietà, locazione ecc..);
h) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
l) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure il subentrante in caso di cessazione qualora sia noto;
m) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
n) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, ragione sociale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, l'indirizzo di posta elettronica);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data da cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
f) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
g) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree calcolata secondo i criteri e le modalità stabilite nel presente regolamento;
h) il titolo identificativo dell'occupazione (proprietà, locazione ecc..);
i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di trasferimento;
l) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure il subentrante in caso di cessazione qualora sia noto;

m) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
n) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
3. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo mail o posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega corredata di copia del documento di identità del delegante.
4. Il Comune di Lavagna predispone dei modelli di dichiarazione, scaricabili dal sito istituzionale comunale.
5. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati ai commi precedenti e sia fatta in forma scritta e firmata ed accompagnata da copia del documento di identità.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni e qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributi.

Art. 31 – Termine di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione per inizio occupazione ed attivazione del servizio, variazione o cessazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili alla TARI o entro 90 giorni dalla data di variazione che comporti un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
2. La decorrenza del tributo per inizio occupazione o variazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tale circostanza la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione. Nel caso in cui il contribuente non sia in grado di documentare con idonei elementi di prova la data del rilascio dei locali o delle aree, la cessazione avrà efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione di cessazione tardiva o comunque dalla data di subentro da parte di nuovo occupante.
6. La cessazione della detenzione ed occupazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione e possesso dei locali o delle aree deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
a) la dimostrazione dell'avvenuta risoluzione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature nell'immobile in questione;
b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale o area a qualsiasi titolo;
c) in caso di locazione la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario/locatore o copia della lettera attestante la consegna delle chiavi da parte del locatario al locatore.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione medesima, il tributo non è dovuto per le annualità successive alla cessazione dell'occupazione se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, il rilascio dei locali o delle aree. L'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non aver continuato dalla data indicata il possesso o la detenzione dell'immobile o dell'area, producendo idonea

documentazione prevista dal comma precedente. In difetto di idonea documentazione, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi medesimi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece la riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.
10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
11. L'Ufficio Tributi procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche qualora sia a conoscenza del rilascio dei locali o delle aree sulla base degli elementi desumibili dalla banche dati in suo possesso con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree sottoposte a tassazione per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla normativa vigente.
12. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di volturazione entro il termine fissato dal presente regolamento.
In mancanza di dichiarazione spontanea, le utenze intestate al deceduto saranno volturate d'ufficio, se presente, ad uno degli intestatari residente nel nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di nucleo familiare residente o in assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede con maggior quota di proprietà.

Art. 31 bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al presente Regolamento, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi richiesti con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
- il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- i dati identificativi del contribuente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il codice utente reperibile dall'avviso di pagamento;
- l'indirizzo ed il codice utenza reperibile dall'avviso di pagamento;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Con riferimento alle richieste di informazioni di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o entro 60 giorni se l'istanza è volta alla rettifica degli importi addebitati. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
b) la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi o salvo maggior termine in caso di necessità di acquisizione di ulteriore documentazione, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato nel rispetto della Legge 296/2006 e s.m.i.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 32 – Funzionario Responsabile Tari e poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
3. Il Funzionario Responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro 60 giorni dalla notifica;
c) l'invito all'amministratore di condominio o al soggetto responsabile del pagamento per centri commerciali e multiproprietà a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 60 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari di cui al comma 1 del presente articolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione di € 200,00;
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare sino al completamento delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98 in base al disposto dell'articolo 1 comma 646 della Legge 147/2013.

TITOLO VI – RISCOSSIONE DEL TRIBUTO – ATTIVITA' ACCERTATIVA -SANZIONI ED INTERESSI - RIMBORSI

Art. 33 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto per Tari in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento costituiti da avvisi bonari di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI, e tributo provinciale alle scadenze stabilite dal Comune per l'annualità oggetto di riscossione. L'avviso contiene la descrizione dettaglia dell'ubicazione, della superficie dei locali e delle aree sottoposti a tassazione, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo della singole rate e relative scadenze, le riduzioni od agevolazioni concesse. Il contenuto dell'avviso bonario si conforma ai principi di chiarezza e completezza dei dati stabiliti dalle delibere e dalle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA). L'avviso di pagamento prevede il dettaglio e la distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa a mq nonché il dettaglio del numero dei componenti il nucleo familiare applicato per il conteggio della Tari per le utenze domestiche.
2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso come corrispondenza ordinaria. Gli avvisi di pagamento o i duplicati degli stessi possono essere inviati anche a mezzo mail o a mezzo pec o scaricabili direttamente presso lo sportello online dei tributi con accesso tramite SPID presente nella home page del sito istituzionale dell'ente.
Il pagamento della Tari dovrà essere eseguito attraverso le modalità e con i mezzi previsti dalla normativa vigente garantendo una modalità di pagamento gratuita con arrotondamento del tributo annuo dovuto per difetto se pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. I termini e le modalità di pagamento vengono indicati nell'avviso bonario stesso e pubblicizzati sul sito istituzionale del comune. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
4. La determinazione delle scadenze di pagamento annuali previste per la riscossione mediante avviso bonario vengono approvate contestualmente alla deliberazione delle tariffe annuali.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. E' facoltà del contribuente versare la Tari in unica soluzione. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dall'Ente, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti tramite posta elettronica o può ritirarli direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune o scaricarli direttamente sallo Sportello Tributi mediante accesso con le credenziali SPID.

Art. 34 – Attività accertativa - Sanzioni ed interessi

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti articoli, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ente provvede alla notificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di idoneo avviso di accertamento esecutivo a norma dell'art. 1 commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per Tari, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare entro il termine di presentazione del ricorso, salvo istanza di rateizzazione delle somme dovute nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento per la riscossione e l'accertamento delle entrate comunali. L'atto di accertamento esecutivo contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla

riscossione coattiva con aggravio di oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione fiscale di pagamento.
L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della Tari. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge n. 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento esecutivi sono effettuate anche tramite posta elettronica ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 mediante notificazione di idoneo avviso di accertamento esecutivo ai sensi della normativa vigente e nel rispetto del vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200%, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32 del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 200,00.
7 Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi pari al tasso legale vigente così come previsto dal vigente regolamento per la riscossione ed accertamento delle entrate comunali; tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Il tasso legale vigente applicato per i versamenti non assolti alle scadenze previste può essere aumentato solo per espressa previsione di legge nella misura consentita.

Art. 35 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno dall'indebito versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato nel rispetto dell'art. 1 comma 164 della Legge 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, come da stabilito dal vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno dell'accertamento indebito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla somma prevista dal vigente Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria. La compensazione sarà concessa nel rispetto dei limiti imposti dal vigente regolamento per la riscossione e l'accertamento delle entrate tributarie.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° Gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della vigente normativa che disciplina il tributo e la gestione dei rifiuti.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni del vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali.
4. Per quanto non regolamentato, si applicano anche le disposizioni previste nei provvedimenti ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 205 del 27/12/217.

ALLEGATO A

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ALLE UTENZE DOMESTICHE E ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

Codice	Descrizione
31	ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI
32	PERTINENZA A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI
34	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTE
35	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
36	ABITAZ.PRINC. PENSIONATI REGIME CONV. INTERN.
37	ABITAZIONE CON AGEVOLAZIONE FUORI ZONA 1 - 2
38	ABITAZIONE CON ULTERIORE AGEVOLAZIONE F. Z. 3
41	ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA
51	ABITAZIONE CIVILE DI NON RESIDENTI SCONTO 25%
42	PERTINENZA A DISPOSIZIONE DI PERSONA GIURIDICA
52	PERTINENZA A DISPOSIZIONE DI NON RESIDENTI
311	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI
341	PERTINENZE DI ABITAZIONE A DISPOSIZ. DI RESIDENTI
351	PERTINENZA DI ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
361	AIRE ABITAZIONE PRINCIPALE PERT.
371	PERTINENZA DI ABITAZIONE CON AGEVOLAZIONE F. Z. 1 - 2
381	PERTINENZA DI ABIT. CON ULTERIORE AGEVOLAZ. F. Z. 3
411	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA
511	PERTINENZA DI ABITAZIONE CIVILE DI NON RESIDENTI

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Descrizione
1	MUSEI - BIBLIOTECHE - SCUOLE - ASSOCIAZIONI - LUOGHI CULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
3	MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA
300	MAGAZZINI E LOCALI EX VENDITA
301	MAGAZZINI AGEVOLATI PER SERVIZIO
302	AZIENDE AGRICOLE AGEVOLATE PER SERVIZIO
4	CAMPEGGI - DISTRIBUTORI CARBURANTI - IMPIANTI SPORTIVI
401	STRUTTURE DEL PORTO
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI - AUTOSALONI
7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE
701	AGRITURISMO AGEVOLATO PER SERVIZIO
702	ALBERGHI STAGIONALI
8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
801	B&B
802	B&B AGEVOLATO PER SERVIZIO
9	CASE DI CURA O RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
13	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - LIBRERIE - .)
1301	NEGOZI,ABBIGLIAMENTO,ECC STAGIONALI
14	EDICOLE - FARMACIE - TABACCAI - PLURILICENZE
15	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA - TESSUTI - ANTIQUAR. - .)
1501	NEGOZI PARTICOLARI, ECC STAGIONALI
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI (PARRUCCHIERI - ESTETISTE)
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI (FALEGNAME - IDRAULICO - FABBRO)
19	CARROZZERIE - AUTOFFICINE - ELETTRAUTO
1901	CARROZZERIA ECC AGEVOLATA RECUPERO RIFIUTI
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
2001	ATTIVITA' INDUSTRIALI AGEVOLATE RECUP. RIFIUTI
21	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
2101	ATTIVITA' ARTIGIANALI STAGIONALI
22	RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE - PIZZERIE - PUB
2201	RISTORANTI STAGIONALI
2202	RISTORANTI DI STABIL. BALNEARI
23	MENSE - BIRRERIE - AMBURGHERIE
24	BAR - CAFFETTERIE - PASTICCERIE
2401	BAR STAGIONALI
2402	BAR DI STABIL. BALNEARI
25	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI
2501	SUPERMERCATO ECC AGEVOLATI RECUPERO RIFIUTI
26	PLURILIC. ALIM. PANIFICI,MACELLERIE,POLLERIE,INGROS.
27	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI - PIZZA AL TAGLIO
2701	PESCHERIE STAGIONALI
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHE - NIGHT CLUB